

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2265 DELLA COMMISSIONE****del 17 dicembre 2021****che modifica il regolamento (CE) n. 684/2009 per quanto riguarda l'identificazione dei piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati di bevande alcoliche nel documento amministrativo elettronico**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 <sup>(2)</sup> della Commissione stabilisce la forma del certificato di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup> che gli Stati membri devono fornire ai piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche. Tale regolamento stabilisce inoltre i riferimenti che tali produttori devono inserire nel documento amministrativo per la circolazione delle bevande alcoliche a norma dei capi IV e V della direttiva 2008/118/CE.
- (2) L'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione <sup>(4)</sup> definisce la struttura e il contenuto dei messaggi elettronici utilizzati ai fini della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa, nonché i dati per completare alcuni campi di dati nei suddetti messaggi.
- (3) Al fine di comprendere i piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati è necessario modificare la spiegazione dei dati «l» e «n» del gruppo di dati «17» utilizzati per il documento amministrativo elettronico per la circolazione di bevande alcoliche in regime di sospensione dall'accisa.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 684/2009.
- (5) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata al 1° gennaio 2022 per essere allineata all'applicazione delle misure nazionali adottate per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

<sup>(1)</sup> GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l'autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise (cfr. pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).

<sup>(5)</sup> Direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 256 del 5.8.2020, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

La tabella 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 è così modificata:

- (1) nella riga del dato «l» del gruppo di dati «17», i punti 3 e 4 della colonna F sono sostituiti dai seguenti:
- «3. Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, è aggiunta la dichiarazione relativa allo stato dell'operatore a norma dell'articolo 4, dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2021/2266\* della Commissione se si intende chiedere un'aliquota d'accisa ridotta nello Stato membro di destinazione.
  4. Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti certificati, è aggiunta la dichiarazione relativa al tipo di bevanda alcolica autorizzata nel certificato a norma dell'articolo 2, del regolamento di esecuzione 2021/2266 se si intende chiedere un'aliquota d'accisa ridotta nello Stato membro di destinazione.
- \* Regolamento di esecuzione 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l'autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise (GU L 26).»;
- (2) nella riga relativa al dato «n» del gruppo di dati «17», il testo della colonna F è sostituito dal seguente:
- «Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, è indicato il quantitativo di produzione annuo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2021/2266 nel caso in cui si intenda chiedere un'aliquota d'accisa ridotta nello Stato membro di destinazione. Il valore di questo dato deve essere superiore a zero.».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2021

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN

---